



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



Settore 7 Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni

ORDINANZA SINDACALE N. 398 DEL 04/12/2025

Oggetto: Ordinanza di bonifica e disinfestazione dell'immobile (piano terra), sito in Scicli in Via Adige,40 - NCEU di Scicli al Fg.145 p.lla 694 sub5.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art.54, comma 4 del Dlgs n.267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vista la relazione di sopralluogo del 27/11/2025 prot.42094 e prot.42522 redatta dal Responsabile dell'Ufficio Difesa del Suolo e dell'Abitato dalla quale si evince che :

- con nota prot.42327 del 26/11/2025, si segnalava il potenziale pericolo derivante da un **immobile a piano terra che versa in grave stato di degrado con rifiuti abbandonati e pericoloso per la salubrità dei confinanti**” sito in Via Adige,40 – in catasto al Fg.145 p.la 694 sub 5,e successiva verifica di sopralluogo in pari data, che accertava quanto segnalato.

L'immobile è iscritto al NCEU di Scicli al Fg.145 p.la 694 sub 5, in ditta:

- **Omissis 1**

Ravvisata la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e privata stante il permanere del potenziale pericolo derivante dallo stato di degrado e delle precarie condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, con nocumento per la salubrità degli immobili confinanti.

Visto l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I ;

Visto l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 ;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ;

ORDINA

al proprietario dell'immobile in argomento:

- **Omissis 1**

Di provvedere ed eseguire immediatamente e comunque **entro gg. 15** dalla notifica della presente provvedimento quanto segue:

Lavori di bonifica e disinfestazione dei locali dell'immobile identificato al **fg.145 p.la 694 sub 5**

per il ripristino delle necessarie condizioni di salubrità e quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità.-

PREAVVERTE

che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art.677 del Codice Penale, il quale testualmente recita” *il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio e della costruzione , il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 ad euro 929*”;

- che, in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura di questa Amministrazione Civica, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e il Dirigente del Settore VII Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno dei proprietari inadempienti;
- che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Ragusa di specifica notizia di reato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;
- che eventuali danni a persone o cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale e amministrativa.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune previa cancellazione dei dati sensibili e notificata a :

• Omissis 1

- che in ottemperanza al dispositivo della L.196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omissi e riportati nell'allegato “A” che pur costituendo parte integrale e sostanziale del presente provvedimento non sarà pubblicato;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Capo Settore I per la notifica della stessa all’interessato, alla Prefettura di Ragusa, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Scicli ed al Responsabile del Servizio di Protezione Civile, per gli adempimenti di competenza;

COMUNICA

a norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Geom. Torilla Angelo del Servizio di Protezione Civile al quale le SS.LL. potranno rivolgersi recandosi presso l'Ufficio di Protezione Civile situato in Via F.M. Penna, 2, Piano 2° - Scicli-

Il Responsabile del Settore
Sebastiano Vasile

il Vice Sindaco
Giuseppe Causarano

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.